

Segreto Bancario e modello di business Svizzero e Ticinese vicini alla fine?

È innegabile che ci troviamo di fronte ad un cambiamento epocale. Senza giudizi di sorta possiamo sicuramente affermare che il modello Svizzero di "off-shore banking" e di "off shore consultancy" è probabilmente giunto al capolinea. Un cambiamento epocale che nella nostra mentalità fatica a prendere forma, quasi che il non prenderne conoscenza, da solo possa fermare questa tendenza. Abbiamo appreso dalla stampa che la piazza ticinese ha saputo ben resistere all'ultimo scudo, parrebbe che anche il settore parabancario ne sia uscito solo ammaccato. Dal nostro osservatorio privilegiato, l'esame di oltre 500 rapporti di revisioni dovrà pur servire a qualche cosa, possiamo dirvi che ci sorge il dubbio che qualcuno non ce l'ha raccontata giusta. Nell'ultima Newsletter abbiamo dedicato un articolo sulla ormai certa inclusione dei reati fiscali in genere nella lista dei reati a monte del riciclaggio di denaro. In questa newsletter andiamo più a fondo indicando come ciò verrà messo in atto (vedi articolo sull'introduzione dell'imposta liberatoria per i cittadini residenti in Germania). E' vero che il Ticino è una piazza molto particolare che per anni ha goduto di un vantaggio concorrenziale, rispetto ad altri cantoni, forse più dovuto a delle problematiche che toccavano direttamente la nostra clientela, e quindi esogene al nostro Cantone e alle nostre capacità. Tale vantaggio che negli anni è andato assottigliandosi è oramai ridotto al lumicino e non può più sicuramente essere considerato una delle basi sulla quale costruire il nostro futuro.

Su un settimanale della Svizzera tedesca viene pubblicato un articolo il cui occhio dice "la piazza finanziaria Svizzera si trova di fronte all'onda purificatrice più grossa di tutta la sua storia". Nell'articolo viene preconizzato che gli istituti bancari che hanno basato il proprio business sulla clientela off-shore ed hanno una massa in gestione tra i 0.5 e i 15 mrd. di franchi andranno a scomparire o verranno acquisiti da istituti bancari più grossi che saranno in grado di spingere la propria clientela verso la regolarizzazione della loro posizione fiscale. Esperti di M&A (mergers & acquisitions) stimano che nei prossimi anni la piazza sarà confrontata con una ventina di operazioni di questo genere.

segue a pag. 2 >

**Organismo di
Autodisciplina**



**dei Fiduciari del
Cantone Ticino**

*a cura di
Massimo Tognola
Luca Confalonieri*

**Numero 2 - Anno 10
Novembre 2010**

In questo numero:

- > Posizione della FINMA sui rischi delle operazioni transfrontaliere aventi per oggetto prestazioni finanziarie**
- > Aspettative della FINMA**
- > Molteplici fonti di rischio a diversi livelli**
- > Gestione di fondi di investimento esteri obbligo di autorizzazioni?**
- > Imposte USA - La Foreign Account Tax Compliance Act**
- > Il regalo di addio dell'On. Merz**
- > Convenzione per evitare le doppie imposizioni**
- > L'attività dei cambisti luci e ombre**
- > Regolarizzazione di patrimoni non dichiarati**
- > La FINMA si esprime sul requisito di attività irreperibile nell'ambito di affari transfrontalieri**
- > M.I.F.I.D.: Considerazioni a tre anni dall'entrata in vigore**
- > Segnalazioni di pubblicazioni di interesse**
- > News FINMA 2010 (parte seconda dal 6 maggio 2010 al 25.10.2010)**

da pag. 1 >

La FINMA pubblica una presa di posizione che ammonisce gli IF sui rischi insiti nell'intrattenere relazioni di affari con residenti esteri, una presa di posizione che è sicuramente il preludio ad un inasprimento delle norme svizzere anche in questo campo.

Negli ultimi seminari siamo rimasti colpiti da una frase detta dall'Avv. Paolo Bernasconi: "Credo sia giunto il momento che torniate in ufficio e analizzate criticamente le vostre relazioni d'affari."

Per anni gli IF hanno goduto di una sorta di impunità internazionale nell'ambito della loro attività di consulenza. Se un cliente si faceva cogliere con le mani nel sacco era lui a subirne le conseguenze. Da un paio d'anni a questa parte le autorità estere hanno iniziato a perseguire sistematicamente anche chi ha permesso al contribuente di eludere i propri doveri contributivi. Il ruolo del consulente quindi si è rivelato essere quasi di punto in bianco un ruolo a rischio. Un altro tassello nel puzzle che sta andando a comporsi e che prevede sostanzialmente la fine del mercato off-shore.

Si ha l'impressione di trovarsi confrontati con un settore che senza rinnovamento e innovazione si ritroverà fortemente ridimensionato nei prossimi anni e ciò che più ci allarma è che, come si diceva in apertura, si ha l'impressione che non si voglia riconoscere questo stato di fatto.

Luca Confalonieri



Posizione della FINMA sui rischi nelle operazioni transfrontaliere aventi per oggetto prestazioni finanziarie (comunicato stampa)

In una presa di posizione, la FINMA illustra i rischi crescenti legati alle operazioni transfrontaliere aventi per oggetto prestazioni finanziarie. Gli assoggettati alla vigilanza sono chiamati a osservare il diritto prudenziale estero e a definire per ogni mercato di riferimento un modello di prestazioni conforme a diritto. Nell'ambito dell'esercizio della vigilanza corrente, la FINMA verificherà in futuro con maggiore frequenza se gli assoggettati alla vigilanza conoscono i rischi legati alle operazioni transfrontaliere e se adottano le misure opportune per contenerli o eliminarli. Le aspettative della FINMA illustrate nel suddetto documento incideranno sulla prassi dell'enforcement.

Negli ultimi anni, i rischi giuridici e reputazionali legati alle operazioni transfrontaliere aventi per oggetto prestazioni finanziarie sono aumentati in modo tangibile. Il modello operativo adottato da molte banche di gestione patrimoniale è tradizionalmente orientato in larga misura ai servizi finanziari transfrontalieri per clienti privati domiciliati all'estero. Anche gli assicuratori hanno incrementato, negli ultimi anni, le operazioni transfrontaliere e dunque i rischi giuridici e reputazionali derivanti. Lo testimoniano alcuni casi eclatanti del recente passato.

Aspettative della FINMA

Alla luce degli sviluppi registrati, la FINMA ritiene indispensabile che gli assoggettati alla vigilanza sottopongano l'erogazione di servizi finanziari transfrontalieri a un'analisi approfondita circa le condizioni normative da adempiere e i rischi connessi. In una fase successiva dovranno essere adottate le misure idonee per il contenimento o l'eliminazione di tali rischi. Quale autorità di vigilanza, la FINMA richiede in particolare il rispetto del diritto prudenziale estero e la definizione di un modello di prestazioni conforme a diritto per ogni mercato di riferimento.

La Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari non sancisce alcun obbligo di ottemperare alle normative estere, tuttavia le violazioni delle prescrizioni normative estere possono assumere rilevanza ai sensi di specifiche norme del diritto prudenziale. In particolare, la violazione di normative estere può collidere con il requisito di garanzia di un'attività irreprensibile. Le disposizioni del diritto prudenziale in materia di organizzazione esigono inoltre che tutti i rischi, compresi quelli giuridici e reputazionali, siano adeguatamente rilevati, limitati e monitorati e che sia approntato

Molteplici fonti di rischio a diversi livelli

un efficiente sistema di controllo interno. Ciò vale naturalmente anche per le operazioni transfrontaliere.

Nell'ambito dell'esercizio della vigilanza corrente, la FINMA verificherà in futuro con maggiore frequenza le modalità con cui gli assoggettati trattano i rischi legati alle loro operazioni transfrontaliere aventi per oggetto prestazioni finanziarie. Le aspettative dalla FINMA precedentemente menzionate incideranno sulla futura prassi dell'*enforcement*.

Le cause dell'insorgenza di rischi giuridici e reputazionali nelle operazioni transfrontaliere aventi per oggetto prestazioni finanziarie sono molteplici e spesso riconducibili al diritto prudenziale estero. L'inosservanza in questo ambito può provocare la comminatoria di sanzioni di diritto amministrativo da parte di autorità estere. L'inadempienza predetta a violazione può avere conseguenze di natura anche penale e comportare una responsabilità civile in capo all'istituto finanziario, oltre al diritto del cliente di impugnare o di annullare i contratti stipulati con quell'istituto. Un'altra fonte di rischio è rappresentata dal diritto tributario. In quest'ambito sussiste in particolare il rischio che un intermediario finanziario o i suoi dipendenti siano accusati, in base al diritto estero, di partecipazione nei reati fiscali commessi da clienti stranieri. A seconda dell'ordinamento dello Stato estero può addirittura essere punita un'azione esercitata, esclusivamente o prevalentemente, al di fuori dei confini territoriali di pertinenza, per esempio sul territorio svizzero. Inoltre, è possibile che ulteriori rischi giuridici e reputazionali per istituti che operano a livello transfrontaliero scaturiscano da normative estere sulla lotta al riciclaggio di denaro, da norme di diritto civile, processuale o norme disciplinanti il conflitto di leggi, nonché da altre norme del diritto economico.

Alcuni commenti:

Nella sua edizione del 23 ottobre la Neue Zürcher Zeitung commentando il comunicato stampa della FINMA scrive (traduzione libera della redazione):

“Fra le righe, rispetto alle questioni fiscali, si può leggere la seguente ambasciata: Gli intermediari finanziari non devono disfarsi immediatamente di tutti gli averi non dichiarati, non osino però assistere nuovi clienti alla sottrazione di imposta attraverso strutture complesse. Un formale divieto all'accettazione di denari non dichiarati avrebbe posto gli intermediari davanti alla necessità di richiedere ai propri clienti prove documentali rispetto all'assoggettamento a tassazione dei loro averi. La FINMA resta però della opinione che le banche (e le assicurazioni), nonché gli altri intermediari finanziari (ndr.) non debbano essere considerati poliziotti fiscali.”

“Non molto elegante”, così titola su Finanz u. Wirtschaft di sabato 23 ottobre Thomas Wyss la presa di posizione della FINMA in merito ai rischi reputazionali transfrontalieri. In buona sostanza, sostiene l'autore, alla FINMA mancherebbe la base legale per imporre agli IF svizzeri il rispetto delle norme di altre giurisdizioni e quindi in maniera poco elegante avverte gli IF svizzeri che violazioni in tal senso potrebbero mettere in pericolo il concetto di buona reputazione e attività irreprensibile. Meglio sarebbe stato, sempre secondo l'autore, proporre una modifica di legge che avrebbe permesso sia al parlamento che all'opinione pubblica di dibattere serenamente sulla questione.

Gestione di fondi di investimento esteri obbligo di autorizzazione?

Avv. Flavio Amadò,
Partner dello studio legale
Gaggini & Parnter a Lugano

I. Quadro generale

Punto di partenza per verificare se sussiste un obbligo di autorizzazione per gerenti di investimenti collettivi di capitale operanti dalla Svizzera, è valutare – nell'ottica delle pertinenti norme svizzere (LICOL ed OICOL) – se le condizioni previste per ammettere un obbligo autorizzativo e di sorveglianza da parte della FINMA (quale Autorità preposta ad applicare le citate norme) siano o meno date.

I.1. Investimento collettivo di capitale

La prima verifica ha per oggetto il tipo di investimento in questione. La LICOL si riferisce a “investimenti collettivi di capitale”, definiti all’art. 7 cpv. 1 LICOL sostanzialmente come “*patrimoni accumulati da più investitori in vista del loro investimento comune e gestiti per loro conto*”.

Altri prodotti finanziari, quali azioni, obbligazioni o (a determinate condizioni)¹ prodotti strutturati, non sottostanno direttamente alla LICOL, ma varranno, per la loro emissione per esempio, specifiche norme.

Centrale nell’ammettere un investimento collettivo di capitale, è l’apporto da parte di diversi investitori (la legge per le SAIC² ne prescrive in Svizzera almeno 5, che la FINMA prescrive per prassi anche per le altre forme di investimenti collettivi), di investimenti di natura finanziaria, in un “pool” di investimenti apportati da altri investitori, da gestirsi collettivamente (ovvero non più individuabili dal singolo investitore) da parte di un gestore, terzo ed indipendente per rapporto agli investitori. Questi ultimi hanno il diritto di essere trattati dal gestore in modo uguale, ed ottenere una partecipazione al capitale ed ai redditi della loro quota parte di capitale.³

I.2. Obbligo di autorizzazione per gestori

Ai sensi dell’art. 13 LICOL, chiunque gestisce o custodisce investimenti collettivi di capitale necessita dell’autorizzazione della FINMA. Devono chiedere l’autorizzazione (elenco esaustivo)⁴: la direzione del fondo, la SICAV⁵, la società in accomandita per investimenti collettivi di capitale, la SICAF⁶, la banca depositaria, il gerente patrimoniale di investimenti collettivi di capitale *svizzeri*, i distributori, il rappresentante di investimenti collettivi di capitale esteri. I gerenti patrimoniali di investimenti collettivi di capitale esteri (art. 118 segg.) possono chiedere un’autorizzazione alla FINMA.

Per rapporto ai quesiti presentati, non appaiono rilevanti (salvo diverse intenzioni degli affiliati) gli obblighi di autorizzazione per SICAV, SICAF, direzione fondi, distributori e rappresentanti di fondi esteri.

Ci si sofferma quindi sull’art. 13 cpv. 2 lit. f LICOL, che prevede un obbligo autorizzativo unicamente per gerenti patrimoniali di investimenti collettivi di capitale *svizzeri*.

Essendo, come anticipato, il catalogo delle fattispecie autorizzative di cui all’art. 13 cpv. 2 LICOL esaustivo, gestori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale esteri non sono obbligati, in forza di norme regolamentari svizzere⁷, ad ottenere un’autorizzazione.

Impregiudicato rimane un eventuale obbligo autorizzativo in caso vi sia, in aggiunta all’attività gestionale, anche un’attività di distribuzione rivolta al pubblico, in o dalla Svizzera, di fondi esteri non autorizzati alla distribuzione in Svizzera. Impregiudicato rimane inoltre un eventuale obbligo autorizzativo da parte di Autorità estere, in applicazione di norme regolamentari estere.

L’art. 13 cpv. 4 LICOL prevede, per investimenti di capitale esteri (art. 119 ss. LICOL), la possibilità per gestori *svizzeri* di ottenere, su base qui puramente facoltativa, un’autorizzazione da parte della FINMA quale gerente di investimenti collettivi di capitale esteri. Le condizioni previste sono che il gestore abbia la sede o il domicilio

¹ Art. 5 LICOL e 4 OICOL

² Società in Accomandita per Investimenti Collettivi di Capitale (art. 98 ss. LICOL)

³ Da non confondersi con un diritto di proprietà su singole parti del patrimonio del fondo. Trattasi, quello degli investitori, di un diritto puramente contrattuale nei confronti dell’investimento collettivo di capitale. (cfr. BASLER KOMMENTAR zum KAG, nr 5 e nr 13 ss. ad art. 7 LICOL, pag. 411 s., pag. 415 s.)

⁴ BASLER KOMMENTAR zum KAG, nr 2 ad art. 13 LICOL, pag. 489

⁵ Società di Investimento a Capitale Variabile, art. 36 ss. LICOL

⁶ Società di Investimento a Capitale Fisso, art. 110 ss. LICOL

⁷ Cfr. anche BASLER KOMMENTAR zum KAG, nr. 24 ad art. 13 LICOL, pag. 494, nr. 13 ad art. 18 LICOL, pag. 523 s.

in Svizzera, debba sottostare a una vigilanza in virtù della legislazione estera, e gli investimenti collettivi di capitale esteri che gestisce sottostanno a una vigilanza equivalente a quella svizzera (stati membri dell'Unione Europea ad esempio). Una volta ottenuta l'autorizzazione, anche in questo caso tutta l'attività del gerente sarà soggetta a sorveglianza, anche quindi l'eventuale attività di gestione patrimoniale per privati, ad esempio.

Il Comitato di direzione del dialogo sulla piazza finanziaria (CODIFI) istituito dal Dipartimento federale delle finanze nel 2007, ha proposto nel 2008 una modifica della LICOL per estendere ulteriormente la possibilità di ottenere autorizzazioni quale gestori di investimenti collettivi di capitale esteri su base facoltativa, abolendo il requisito, ora ancora previsto, dell'obbligo di assoggettamento ad Autorità prudenziale estera. Sufficiente, secondo quanto proposto dal CODIFI, sarebbe in futuro unicamente la dimostrazione del domicilio o sede in Svizzera, e l'adempimento delle altre condizioni autorizzative.⁸

I.3. Obblighi di autorizzazione per distributori

Di principio esiste un obbligo di autorizzazione per chi distribuisce a titolo professionale quote di un investimento collettivo di capitali (Art. 19 LICOL, Art. 3 OICOL) (indipendentemente se autorizzato o no), con attività di distribuzione rivolta al pubblico. Un obbligo generale di autorizzazione esiste anche per i fondi distribuiti (Art. 13, 120 LICOL).

Qualora l'attività di distribuzione sia diretta a determinati destinatari, la legge tuttavia non considera sussistere un'attività distributiva rivolta *al pubblico*, e quindi soggetta ad autorizzazione (dell'attività, e del prodotto distribuito).

L'art. 3 OICOL stabilisce che non è dato appello al pubblico se l'appello è rivolto esclusivamente a investitori qualificati ai sensi dell'art. 10 cpv. 3 e 4 LICOL. A sua volta l'art. 10 LICOL prevede che si considerano investitori qualificati gli intermediari finanziari sottoposti a vigilanza, come le banche, i commercianti di valori mobiliari e le direzioni dei fondi, gli istituti di assicurazione sottoposti a vigilanza, gli enti di diritto pubblico e gli istituti di previdenza con tesoreria professionale, le imprese con tesoreria professionale, i privati facoltosi, gli investitori che hanno concluso un contratto scritto di gestione patrimoniale con un intermediario sottoposti a vigilanza (banche, direzione fondi, brokers). Inoltre il Consiglio Federale, agendo su delega prevista all'art. 10 cpv. 4 LICOL, ha previsto all'art. 6 OICOL, che si considera privato facoltoso la persona che conferma per scritto a un intermediario finanziario sottoposto a vigilanza ai sensi dell'articolo 10 capoverso 3 lettere a e b della legge o a un gerente patrimoniale indipendente di cui al capoverso 2 di disporre direttamente o indirettamente, al momento dell'acquisizione, di investimenti finanziari per almeno 2 milioni di franchi. Gli investitori che hanno concluso un contratto scritto di gestione patrimoniale con un gerente patrimoniale indipendente sono considerati qualificati se il gerente patrimoniale è sottoposto, in qualità di intermediario finanziario, alla legge del 10 ottobre 1997 sul riciclaggio di denaro (LRD) (art. 2 cpv. 3 lett. e LRD); il gerente patrimoniale sottostà alle norme di comportamento di un'organizzazione settoriale riconosciute come standard minimi dalla FINMA (come i vostri standards NCGP ad esempio) ed il contratto di gestione patrimoniale è conforme alle direttive riconosciute di un'organizzazione settoriale.

⁸ <http://www.news-service.admin.ch/NSBSubscriber/message/attachments/12948.pdf>

II. Risposta al quesito di partenza

II.1. In generale

Per quanto attiene l'**attività di gestione** di prodotti finanziari assimilabili ad investimenti collettivi di capitali esteri, la LICOL e OICOL non prevedono alcun obbligo autorizzativo.

Su base facoltativa è possibile ottenere un'autorizzazione dalla FINMA come gerente di investimenti collettivi di capitale esteri, dimostrando che Autorità estere richiedono al gestore svizzero un assoggettamento ad un obbligo di sorveglianza. Il fondo estero a sua volta deve essere assoggettato a sorveglianza riconosciuta dalla Svizzera, quali gli stati dell'Unione Europea ad esempio. Questione da verificare di caso in caso comunque.

In caso di **attività di distribuzione**, congiunta o disgiunta ad un'attività gestionale di investimento collettivo di capitale estero, di per se vi è obbligo autorizzativo, a meno che tale attività non si rivolga al pubblico, e quindi rimanga nell'ambito della cerchia di persone indicate al precedente punto I.3.

II.2. Distinguo

Qualora l'investimento collettivo di capitale estero sia stato costituito formalmente all'estero unicamente per sfuggire alle condizioni autorizzative previste da LICOL ed OICOL, ed in particolare l'amministrazione principale del fondo (quindi non solo l'attività gestionale su delega contrattuale) avvenga in Svizzera, la dottrina dominante e la FINMA sono dell'avviso che il fondo possa essere assoggettato alle disposizioni previste dalla LICOL per investimenti collettivi di capitali svizzeri.⁹

L'art. 42 OICOL stabilisce che l'amministrazione principale della direzione del fondo è situata in Svizzera se sono adempiute le seguenti attribuzioni per ogni fondo di investimento. Sono svolte in Svizzera: decisione circa l'emissione di quote, decisione in merito alla politica di investimento e alla valutazione degli investimenti, valutazione degli investimenti, determinazione del prezzo di emissione e di riscatto, determinazione delle distribuzioni di utili, definizione del contenuto del prospetto, del prospetto semplificato, del rapporto annuale o semestrale, nonché di altre pubblicazioni destinate agli investitori, e la tenuta della contabilità.

Nota: La presa di posizione sopra riportata si basa esclusivamente sulle informazioni fornite in data 30 marzo 2010 dall'OAD FCT, ci riserviamo di modificare l'esposizione del quadro giuridico in caso maggiori informazioni dovessero giustificare una diversa valutazione nei casi concreti. Non conoscendo gli stessi, la presente non può essere considerata un consiglio giuridico, ed ogni destinatario è invitato ad ottenere specifica consulenza.

Lo scorso marzo il governo americano ha votato l'entrata in vigore del FATCA. E' legittimo domandarsi quali siano le ripercussioni per gli intermediari finanziari svizzeri. Di fatto tale legge estende l'imponibilità del residente americano in tutto il mondo, deputando ai soggetti esteri il compito di farsi carico del ruolo di agenti fiscali ed esattori.

Le nuove norme toccano tutte le istituzioni finanziarie mondiali che ricadono sotto la definizione di Foreign Financial Institutions (FFI); per quanto ci concerne toccano banche e assicurazioni.

Ma cosa prevede il FATCA ? In pratica una imposta alla fonte del 30 % sugli interessi, dividendi e utili in capitale di carte valori americane (verranno anche inclusi i fondi di investimento che detengono averi USA) se versate da un istituto che non ha stipulato accordi con il fisco americano (IRS). L'istituto che deciderà di aderire a

**Imposte USA - La Foreign
Account Tax Compliance
Act (FATCA)**

⁹ BASLER KOMMENTAR zum KAG, nr. 31 – 34 ad art 119 LICOL, pag. 1059 s,

questi accordi dovrà identificare tutta la propria clientela secondo le disposizioni FATCA, ed in più dovrà riportare all'IRS ogni e qualsiasi transazione che coinvolga una persona "americana". Ma un momento, non sembra forse questo uno scambio automatico di informazioni ? In realtà non perché l'informazione é, ancorché automatica, univoca da parte del FFI al fisco americano. In buona sostanza gli istituti bancari e assicurativi che vorranno aderire alle disposizioni FATCA (definiti dalla legge Participating FFI) dovranno considerare "americani" tutti i propri clienti salvo prova del contrario. Se la documentazione raccolta non fosse ritenuta sufficiente o conforme ecco che l'istituto dovrà versare al fisco americano una imposta del 30 %. Il risultato é che alla fine alle banche e alle assicurazioni dovranno decidere se adempiere o rinunciare completamente a clientela americana e titoli americani (non basta la sola rinuncia alla clientela americana). Si pensi che non é permesso divenire Participating FFI solo con una società partecipata ma non esserlo con altre società del gruppo. Banche e assicurazioni attive a livello mondiale saranno disposte a rinunciare a questo tipo di attività? Ne dubitiamo.

Allora sorgono spontanee una serie di domande: ma cosa ne faranno le banche di tutti questi dati? Saranno disponibili all'IRS per comprovare la loro correttezza? E se così fosse cosa faranno gli USA con questi dati? E se in virtù dei nuovi accordi contro la doppia imposizione li mettessero a disposizione delle autorità fiscali dei paesi di residenza dei clienti?

Il regalo di addio dell'On. Merz

Ha avuto una fretta del diavolo, ci ha tenuto, lo ha bramato e non vedeva l'ora di concluderlo. Cosa é ? Ma il nuovo accordo contro la doppia imposizione con la Germania. Un regalo dal retrogusto amaro che l'uscente ministro delle finanze ha lasciato in eredità al nostro paese. Sì, perché tale accordo non prevederà unicamente lo scambio di informazioni in materia fiscale tra Svizzera e Germania ma ambirà anche a regolare il passato, il presente e il futuro del trattamento di averi di residenti germanici. In buona sostanza si sta trattando l'introduzione di una imposta liberatoria (Abgeltungssteuer) sugli averi germanici depositati in Svizzera, imposta che risulterebbe essere più punitiva dell'autodenuncia per il contribuente tedesco. Voci parlano di una imposta secca del 35 % sugli averi depositati. A ciò si aggiunge la disponibilità della Svizzera all'introduzione di una sorta di imposta annuale che libererebbe il cittadino tedesco dall'obbligo di dichiarazione essendo assolti i propri obblighi contributivi alla fonte. Forse alle nostre latitudini tale accordo avrebbe effetti limitati, nondimeno esso potrebbe fare scuola per altri accordi - e questi ci toccheranno più da vicino - che ancora non sono stati stipulati. In un'Europa finanziariamente con l'acqua alla gola, con spaventosi deficit da ripianare, con un sistema bancario che é stato oggetto di salvataggi in extremis a chi non farebbero gola alcuni miliardi di euro?

Consoliamoci. In cambio la Germania pare sia disposta a permettere - non si sa ancora in che forma - l'accesso al proprio mercato alle banche svizzere.

A riprova della velocità con cui sono in atto questi cambiamenti ecco che la Svizzera ha siglato anche un accordo di intesa con la Gran Bretagna per introdurre un'imposta anonima liberatoria per i non residenti, anche qui legata ad una facilitazione d'accesso alle banche elvetiche (ma speriamo anche per gli altri IF) al mercato inglese.

Riteniamo importante qui di seguito riportare il comunicato stampa del Dipartimento Federale delle Finanze.

La Svizzera e la Germania firmano una Convenzione per evitare le doppie imposizioni e una dichiarazione per avviare negoziati in ambito fiscale.

Berna, 27.10.2010 - In data odierna il consigliere federale Hans-Rudolf Merz e il ministro tedesco delle finanze Wolfgang Schäuble hanno firmato una dichiarazione comune per avviare negoziati in ambito fiscale tra la Svizzera e la Germania. Durante

l'incontro a Berna i due ministri hanno inoltre firmato la riveduta Convenzione per evitare le doppie imposizioni conformemente allo standard dell'OCSE. Con la loro firma Merz e Schäuble ribadiscono la volontà dei due Stati di approfondire ulteriormente la collaborazione in ambito finanziario e fiscale e di rafforzare a lungo termine la certezza del diritto.

Con la sottoscrizione della dichiarazione comune, il consigliere federale Merz e il ministro tedesco Schäuble hanno convenuto di avviare negoziati sull'estensione della cooperazione transfrontaliera in ambito fiscale e sul miglioramento dell'accesso al mercato per le banche. I negoziati si baseranno sui colloqui di sondaggio che un gruppo di lavoro comune ha condotto nei mesi scorsi.

I negoziati dovrebbero essere avviati all'inizio del 2011. Il Consiglio federale prevede di affidare il mandato di negoziazione a fine 2010, dopo aver consultato le competenti commissioni parlamentari e altri ambienti interessati. Il risultato dei negoziati verrà sottoposto per approvazione al Parlamento.

La Svizzera e la Germania sono convinte che le trattative porteranno a una soluzione equa e duratura nell'interesse di entrambi gli Stati. Le parti concordano che una nuova soluzione permetterà di evitare distorsioni concorrenziali in ambito fiscale. I contribuenti tedeschi non devono essere dissuasi dal tenere un conto in Svizzera. In avvenire, la prospettiva di possibili sottrazioni d'imposta non dovrà più costituire alcun elemento delle riflessioni in materia di investimento di contribuenti tedeschi. Nei colloqui di sondaggio la Svizzera e la Germania hanno definito una soluzione che, da un canto, rispetti durevolmente la sfera privata dei clienti bancari e, dall'altro, garantisca anche la riscossione di pretese fiscali giustificate. In tal modo si otterrebbe una soluzione che, per l'effetto esplicito, corrisponderebbe a lungo termine allo scambio automatico di informazioni per i redditi da capitali.

La soluzione, i cui dettagli dovrebbero essere disciplinati in occasione dei negoziati, contiene in particolare i seguenti punti:

- **Regolarizzazione del passato:** i patrimoni del passato che non sono mai stati tassati devono essere regolarizzati.
- **Imposta liberatoria per il futuro:** i redditi futuri dovrebbero essere assoggettati a un'imposta liberatoria, la cui aliquota dovrà ancora essere stabilita. L'imposta liberatoria è un'imposta alla fonte. Con il suo versamento, l'obbligo fiscale nei confronti dello Stato di domicilio è generalmente soddisfatto. Allo scopo di impedire possibili elusioni viene convenuta un'assistenza amministrativa estesa, secondo la quale le autorità tedesche possono presentare domande che contengano il nome del cliente ma non necessariamente quello della banca. In termini numerici queste domande sono limitate e richiedono una motivazione plausibile. La ricerca generalizzata e indiscriminata di informazioni, la cosiddetta «fishing expedition», è esclusa.
- **Altri elementi:** la Svizzera e la Germania sono intenzionate a risolvere la questione dell'accesso ai mercati di entrambi i Paesi per gli istituti finanziari. Inoltre dovrà essere risolta la problematica dell'acquisto di dati rilevanti ai fini fiscali. Il pacchetto include anche la soluzione della questione di possibili procedimenti penali contro i collaboratori delle banche.

Con la procedura proposta la Svizzera attua in modo coerente e credibile la sua strategia in materia di piazza finanziaria evidenziando nel contempo che la piazza finanziaria svizzera si caratterizza per l'amministrazione di patrimoni assoggettati a imposta.

Convenzione per evitare le doppie imposizioni

In data odierna il consigliere federale Merz e il ministro tedesco delle finanze Schäuble hanno inoltre firmato la riveduta Convenzione per evitare le doppie imposizioni (CDI), che contiene una disposizione sullo scambio di informazioni

L'attività dei cambisti luci e ombre

secondo l'articolo 26 del modello di Convenzione dell'OCSE. L'Accordo è stato parafato nel mese di marzo del 2010 e soddisfa i parametri definiti dal Consiglio federale nel 2009. La nuova CDI contiene inoltre diverse disposizioni vantaggiose per la Svizzera e l'economia tedesca, come la riduzione dell'imposta alla fonte sui dividendi e l'introduzione di una clausola d'arbitrato.

Il settore degli uffici cambio ha dovuto affrontare negli ultimi anni due importanti ostacoli. Il primo dovuto alla sparizione delle monete europee in favore dell'euro, il secondo consistente nell'introduzione della LRD e del limite di identificazione posto a 5'000 franchi, un limite che per gli istituti bancari è stato fino ad ora posto a 25'000. Le buone notizie in questo settore sono rappresentate dall'unificazione delle tre ordinanze contro il riciclaggio (Intermediari Finanziari parabancari, assicurazioni e banche) voluta dalla FINMA e che fisserà tale limite per tutti gli attori sulla piazza a 10'000 franchi (progetto di modifica dell'ordinanza contro il riciclaggio FINMA). Un passo importante che dovrebbe contribuire a ridurre anche il peso amministrativo della LRD su questo settore. L'OAD FCT da parte sua provvederà a rendere conforme a tale disposizione il proprio ROAD non appena la nuova regolamentazione federale verrà pubblicata nella sua forma definitiva.

A fianco di queste speriamo gradite notizie, sono giunte a conoscenza dell'OAD FCT alcune pratiche che, se confermate, potrebbero essere fonte di problemi per coloro che vi si prestano. Facciamo particolare riferimento all'acquisto di consistenti importi di valuta da persone che non dispongono della necessaria autorizzazione (iscrizione ad un OAD o autorizzazione FINMA) e la disponibilità a convertire fondi in valuta estera di piccolo taglio in biglietti della medesima valuta ma di grosso taglio (in gergo antiriciclaggio si parla di smurfing) senza effettuare la necessaria identificazione (il cui obbligo scatta per operazioni del genere dai 25'000 franchi).

L'OAD FCT si rende conto che l'attività di un ufficio cambio è particolarmente a rischio e che il cambista deve decidere in pochi secondi se accettare di effettuare una operazione o rifiutarla. Egli deve altresì valutare la credibilità delle affermazioni della persona che si presenta allo sportello nella medesima frazione di secondo che impiega a valutare se accettare o meno l'affare. Un compito tutt'altro che semplice. Nondimeno l'OAD FCT non può esimersi dall'invitare i propri affiliati attivi in questo settore a prestare particolare attenzione agli episodi poc'anzi descritti poiché di frequente si è dovuto constatare trattarsi di operazioni volte a riciclare fondi provenienti da traffici illeciti.

Regolarizzazione di patrimoni non dichiarati

Con il riconoscimento e l'applicazione dell'art. 26 del modello OCSE che regola lo scambio di informazioni fra stati è stata affossata la differenziazione fra evasione e elusione fiscale, per patrimoni stranieri.

A dipendenza del domicilio dell'investitore è necessario valutare le conseguenze di una regolarizzazione tenendo per esempio conto dei termini di prescrizione, della possibilità di usufruire di una amnistia fiscale o di godere di un piano di risarcimento concordato fra i governi dei rispettivi Paesi attraverso il pagamento di un'imposta sostitutiva (sistema Rubik, noto anche come imposta liberatoria) accompagnata dal pagamento di una imposta alla fonte per il futuro. Quest'ultima misura avrebbe il pregio di essere immediata ed efficiente e ciò a vantaggio di tutte le parti coinvolte. Una volta concluso l'accordo fra Stati il pagamento dell'imposta sostitutiva avverrebbe in tempi relativamente brevi e permetterebbe al soggetto fiscale estero di dichiarare il patrimonio nel proprio Paese senza ulteriori conseguenze giuridiche e con la certezza che anche per il futuro il patrimonio sia regolarmente tassato. È auspicabile che i governi europei accettino questa via anche nel loro interesse, dal momento che eviterebbero così la fuga di capitali in altre regioni del mondo e ciò a tutto svantaggio dell'intera Europa.

**La FINMA si esprime sul
requisito di attività
irreprensibile nell'ambito
di affari transfrontalieri**

**M.I.F.I.D.: Considerazioni
a tre anni dall'entrata
in vigore.**

*Dott. Viano Bruschi,
membro di comitato*

Nel suo bollettino 1/2010 la FINMA scrive (libera traduzione - pagina 102 e seguenti):

La violazione da parte di banche assoggettate a sorveglianza svizzera di norme estere (emananti da autorità di sorveglianza o di altra natura), può comportare rischi legali e reputazionali rilevanti. Per questo devono essere prese le misure necessarie a limitare tali rischi. Si fa particolare riferimento a direttive interne rispetto ai mercati di riferimento e alle attività in questi permesse. Il personale deve essere formato adeguatamente. I modelli di retribuzione devono essere impostati non a scapito di una buona compliance, ma al contrario in modo tale da favorirla. Devono essere eseguiti controlli tesi a verificare che le direttive interne di cui sopra vengano rispettate. Se necessario il modello di business deve essere adattato e si devono abbandonare determinate attività in alcuni mercati.

L'OAD FCT è convinto che, sebbene quanto sopra si riferisca specificatamente alle banche, in un prossimo futuro la FINMA estenderà il concetto anche agli intermediari finanziari non bancari.

Dopo aver descritto, nell' articolo apparso nella precedente pubblicazione, le caratteristiche principali della M.I.F.I.D. (Markets in Financial Instruments Directive) introdotta sui mercati finanziari europei, vorremmo ora fare alcune considerazioni sui suoi reali effetti dopo tre anni dalla sua introduzione.

Anche se a livello generale i primi passi sono stati fatti un po' in sordina, in gran parte a causa della crisi finanziaria che ha colpito il settore e che ha messo in secondo piano i progetti di adeguamento delle strutture bancarie, certamente possiamo affermare come l'introduzione di questa direttiva abbia apportato notevoli modifiche alla struttura dei mercati finanziari europei restringendo il divario che li separava dai mercati degli Stati Uniti. La trasformazione è ancora in atto e, sulla base delle prime esperienze, si sta già predisponendo una seconda direttiva per meglio definirne alcuni aspetti.

In questo periodo non sono certamente mancati gli spunti critici a sottolineare alcuni elementi di debolezza ed alcune contraddizioni presenti nella Direttiva, ma sicuramente i primi riscontri sono positivi soprattutto dal punto di vista degli investitori che, nonostante qualche lungaggine amministrativa in più, stanno ora beneficiando di una maggiore trasparenza operativa e di minori costi.

Consideriamo ora i cambiamenti che hanno interessato l'intera struttura finanziaria a livello europeo.

- Modifiche avvenute sui mercati finanziari.

L'effetto più eclatante introdotto dalla nuova normativa è stato sicuramente il trasferimento di una buona parte delle transazioni dalle Borse ai nuovi sistemi di negoziazione MTFs (Multilateral Trading Facilities). Si stima che oggi già il 30%-40% degli scambi passi su queste piattaforme e si prevede che nel giro di pochi anni questa quota possa aumentare al 70% mettendo in seria difficoltà i vecchi Mercati Ufficiali. Certamente le nuove piattaforme offrono costi notevolmente inferiori e maggiore velocità di esecuzione ma anche minori controlli sugli scambi e sulla qualità delle Società quotate. In futuro, molto probabilmente sarà opportuno trovare un giusto equilibrio tra questi diversi fattori. Per il momento lo sviluppo che si sta delineando è quello dell'acquisizione da parte di alcune Borse (vedi London Stock Exchange -LSE) di piccole piattaforme di contrattazione da sviluppare per poter offrire agli investitori un servizio completo e a costi ragionevoli.

- Modifiche che hanno interessato gli intermediari finanziari.

Gli intermediari finanziari in questo periodo hanno dovuto effettuare notevoli investimenti per adeguare la propria struttura alla nuova direttiva. Diversi sono stati i settori interessati, in primo luogo la metodologia di gestione della clientela ovvero la suddivisione dei clienti in diverse fasce con diversi gradi di tutela, il collegamento tra i concetti di "adeguatezza" e "appropriatezza" degli investimenti e la situazione

reale dei clienti ha evidenziato non poche carenze e rigidità delle strutture dedicate alla clientela, conducendo a risultati insoddisfacenti se non ridicoli. In tal senso, la situazione ha spinto alcune strutture di maggiore dimensione a riprogettare totalmente il settore che interfaccia la clientela.

Anche il settore dell'intermediazione e della gestione degli ordini ha dovuto essere adeguato alle novità introdotte dal concetto di "best execution". L'esigenza di effettuare le transazioni al miglior prezzo di mercato ha determinato lo sviluppo di tecnologie software estremamente avanzate e costose che si giustificano soltanto con una congrua crescita dei volumi scambiati. La situazione rimane comunque in evoluzione anche perché, fino ad oggi, la "best execution" è stata limitata alle piattaforme con cui l'intermediario è collegato e non a tutte quelle operanti sul mercato. Tale vincolo sarà molto probabilmente superato dal prossimo aggiornamento della normativa.

La terza area interessata è stata quella della rete di promotori finanziari e consulenti alla clientela. Il vincolo che obbliga a riconoscere alla clientela la totalità delle retrocessioni incassate dall'intermediario sulle operazioni effettuate sta modificando in modo sostanziale il sistema di remunerazione dei promotori e dei consulenti. Se fino ad oggi la parte variabile della retribuzione (finanziata in gran parte dalle retrocessioni sull'intermediazione) era considerata la più cospicua e interessante per il promotore, ora si stanno affermando modelli di remunerazione e di sviluppo professionale più simili a quelli del lavoro dipendente in cui si dà maggiore rilevanza alla cura e al mantenimento a lungo termine del rapporto con il cliente con una prevalenza della parte fissa della remunerazione rispetto a quella variabile.

Infine che considerazioni si possono fare sugli effetti generati dalla normativa M.I.F.I.D. sui clienti e sugli investitori in generale? Sicuramente sono stati sottoposti ad una grande prova di pazienza. Molti si sono trovati a fare i conti con temporanee limitazioni all'operatività per essere stati inseriti in gruppi non congruenti al loro effettivo profilo di rischio. Alcuni si sono addirittura trovati in portafoglio prodotti strutturati ad alto rischio soltanto perché in passato avevano acquistato poche quote di un fondo azionario. C'è quindi ancora molto da fare per rendere efficace la normativa e dare un beneficio tangibile agli investitori anche se i primi effetti sui livelli di costo delle transazioni e sull'esecuzione degli ordini alle migliori condizioni incominciano già ad essere percepiti in modo diffuso.

Segnalazioni di pubblicazioni di interesse

Vorremmo con questa newsletter iniziare a segnalarvi anche alcune letture che per i temi trattati potrebbero essere di vostro interesse.

Segnaliamo anzitutto il volume dell'avv. Lars Schlichting, che l'OAD FCT pubblica con un flyer all'interno della newsletter, "legge sul riciclaggio di denaro commentata e annotata", edito da Schultess Verlag e che apparirà agli inizi del 2011.

Un'altro volume interessante per chi volesse ampliare le proprie conoscenze in materia di Compliance è: "Compliance Management, una guida per il settore finanziario", a cura di Tamara Erez e Flavia Giorgetti Nasciuti, edito dal CSB per le edizioni Helbing Lichtenhahn.

Un libro interessante per comprendere la natura della più grossa truffa del secolo è il seguente: "Madoff - Der Jahrhundertbetrüger", di Amir Weitman edizioni Orell Füssli.

Presentiamo infine un libro il cui co-autore, l'avv. Flavio Amadò ha tenuto anche alcuni corsi di formazione continua per il nostro OAD. Il libro si intitola "Prospettive per la gestione patrimoniale in Svizzera, La trasformazione del quadro legale, Nuove tendenze e proposte", di Flavio Amadò e Giovanni Molo, Coedizione con il centro di Studi Bancari di Vezia per le edizioni Helbing Lichtenhahn, 2010.

**News FINMA 2010
(parte seconda
dal 6 maggio 2010
al 25.10.2010):**

- **22.10.2010** Posizione della FINMA sui rischi nelle operazioni transfrontaliere aventi per oggetto prestazioni finanziarie. In una presa posizione, la FINMA illustra i rischi crescenti legati alle operazioni transfrontaliere aventi per oggetto prestazioni finanziarie. Gli assoggettati alla vigilanza sono chiamati a osservare il diritto prudenziale estero e a definire per ogni mercato di riferimento un modello di prestazioni conforme a diritto. Nell'ambito dell'esercizio della vigilanza corrente, la FINMA verificherà in futuro con maggiore frequenza se gli assoggettati alla vigilanza conoscono i rischi legati alle operazioni transfrontaliere e se adottano le misure opportune per contenerli o eliminarli. Le aspettative della FINMA illustrate nel suddetto documento incideranno sulla prassi dell'*enforcement*.
- **18.10.2010** Rischi inerenti alle relazioni d'affari con l'Iran. In data 9 giugno 2010, con la Risoluzione 1929 il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite (ONU) ha inasprito le sanzioni nei confronti della Repubblica Islamica dell'Iran. Da un lato, le sanzioni già in essere sono state estese a ulteriori persone, organizzazioni e aziende. Dall'altro, sono state poste ulteriori limitazioni al commercio di determinati beni e all'erogazione di determinati servizi. In Svizzera, l'Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica Islamica dell'Iran è stata emendata in data 18 agosto 2010 in recepimento delle disposizioni vincolanti della risoluzione dell'ONU.
- **12.10.2010** Pubblicazione del primo Bollettino della FINMAL'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA pubblica, così come la Commissione federale delle banche (CFB), una delle istituzioni ad essa accorpate, un Bollettino che ha lo scopo di informare sulle più importanti decisioni passate in giudicato emesse dall'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA come pure sulle sentenze del Tribunale federale e del Tribunale amministrativo federale. Il primo Bollettino della FINMA è dedicato in particolare al tema delle operazioni transfrontaliere e dei rischi giuridici e di reputazione ad esse legati.
- **04.10.2010** Commissione di esperti "Too big to fail": FINMA e BNS raccomandano una rapida attuazione delle misure. La Commissione di esperti sulla limitazione dei rischi economici dovuti alle grandi imprese istituita dal Consiglio federale ha pubblicato oggi il suo rapporto finale. Le raccomandazioni si concentrano sul settore bancario, in cui la problematica "too big to fail" assume particolare importanza. Al momento, in Svizzera, le due grandi banche hanno indubbiamente rilevanza sistemica.
- **16.09.2010** Modifica dell'allegato all'ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti di "Al-Qaida" e dei Talebani. Il 15.09.2010, il Dipartimento federale dell'economia DFE ha modificato l'allegato 2 dell'ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti delle persone e delle organizzazioni legate a Osama Bin Laden, al gruppo "Al-Qaida" o ai Talebani (RS 946.203). Una persona è stata integrata. Tale modifica si rifà alla relativa decisione dell'ONU ed entra in vigore il 15.09.2010. L'allegato può essere consultato sul sito internet del Segretariato di Stato dell'economia SECO.
- **08.09.2010** Contabilità d'esercizio 2009 della previdenza professionale. Per la quinta volta, nel 2009 le compagnie svizzere private di assicurazione sulla vita hanno presentato una contabilità d'esercizio completa per la previdenza professionale. Gli assicurati hanno beneficiato del 91,9% dei ricavi complessivi derivanti dal processo di risparmio, di rischio e dei costi sotto forma di prestazioni assicurative, incremento delle provvisori tecniche e partecipazione alle eccedenze. L'attribuzione media risulta pertanto superiore alla quota minima prevista dalla legge del 90%.
- **25.08.2010** Modifica dell'allegato all'ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti di "Al-Qaida" e dei Talebani. Il 24.08.2010, il Dipartimento federale dell'economia DFE ha modificato l'allegato 2 dell'ordinanza che istituisce

provvedimenti nei confronti delle persone e delle organizzazioni legate a Osama Bin Laden, al gruppo "Al-Qaida" o ai Talebani (RS 946.203). I criteri di identificazione di 3 persone sono stati modificati, una persona e una impresa sono stati integrati, e 5 persone a 8 imprese sono stati estinti. Tale modifica si rifà alla relativa decisione dell'ONU ed entra in vigore il 25.08.2010. L'allegato può essere consultato sul sito internet del Segretariato di Stato dell'economia SECO all'indirizzo.


- **19.08.2010** Modifica dell'ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica Islamica dell'Iran. Il 18 agosto 2010, il Consiglio federale ha ordinato nuove misure coercitive contro la Repubblica Islamica dell'Iran. La Svizzera applica così la risoluzione 1929 del Consiglio di sicurezza dell'ONU del 9 giugno 2010. Le nuove misure coercitive comprendono il divieto di fornire all'Iran armamenti pesanti e lo estendono anche ai servizi collegati e al relativo finanziamento. Inoltre, al governo nonché ai cittadini, alle imprese e alle organizzazioni iraniani è vietato acquisire partecipazioni a imprese che potrebbero utilizzare la propria tecnologia in favore del programma nucleare e missilistico dell'Iran. La modifica dell'ordinanza entra in vigore il 19 agosto 2010.
- **18.08.2010** Eugen Haltiner rassegna le dimissioni da presidente FINMA. Eugen Haltiner rimette il suo mandato come presidente del Consiglio di amministrazione della FINMA con effetto da fine dicembre 2010. Haltiner ha portato a termine con successo le procedure di fusione delle tre entità preesistenti nell'attuale FINMA in una situazione di estrema difficoltà. Il suo successore sarà designato dal Consiglio federale in autunno 2010.
- **11.08.2010** Modifica dell'allegato all'ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti di "Al-Qaida" e dei Taleban. Il 06.08.2010, il Dipartimento federale dell'economia DFE ha modificato l'allegato 2 dell'ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti delle persone e delle organizzazioni legate a Osama Bin Laden, al gruppo "Al-Qaida" o ai Talebani (RS 946.203). I criteri di identificazione di 2 persone sono stati modificati, 4 persone sono stati integrati, e 2 persone a 3 imprese sono stati estinti. Tale modifica si rifà alla relativa decisione dell'ONU ed entra in vigore il 11.08.2010. L'allegato può essere consultato sul sito internet del Segretariato di Stato dell'economia SECO all'indirizzo.
- **27.07.2010** Modifica dell'allegato all'ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti delle persone e delle organizzazioni legate a Osama bin Laden, al gruppo "Al-Qaïda" o ai Taliban. Il 19 luglio 2010, il Dipartimento federale dell'economia DFE ha modificato l'allegato 2 dell'ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti delle persone e delle organizzazioni legate a Osama Bin Laden, al gruppo "Al-Qaida" o ai Talebani (RS 946.203). Un individuo e una persona morale sono stati radiati. Inoltre è aggiornata un'iscrizione già esistente. Tale modifica si rifà alla relativa decisione dell'ONU ed entra in vigore il 27 luglio 2010. L'allegato può essere consultato sul sito internet del Segretariato di Stato dell'economia (Seco).
- **23.07.2010** Informazioni FINMA sugli "stress test". L'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA aggiorna sui risultati degli stress test condotti presso le grandi banche. Nella sua ultima analisi la FINMA ha testato la capacità di tenuta dei due maggiori istituti svizzeri a fronte di una possibile recessione di dimensioni globali, accompagnata dal progressivo deterioramento della situazione finanziaria degli Stati europei. Anche nel caso in cui si verificasse un evento di tale gravità, le due grandi banche continuerebbero a disporre di una base di capitale solida con un coefficiente patrimoniale Tier 1 pari ad almeno l'8%.
- **14.07.2010** Copertura con fondi propri e ripartizione dei rischi nel settore bancario: la FINMA modifica la regolamentazione. La crisi dei mercati finanziari ha messo chiaramente in evidenza le carenze nella copertura con fondi propri delle operazioni

di negoziazione e delle cartolarizzazioni presso le banche, così come la fragilità del mercato interbancario. La FINMA intende affrontare tali problematiche basandosi sui nuovi standard del Comitato di Basilea e dell'Unione europea. A tal fine, d'intesa con la Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali (SFI), l'Autorità di vigilanza avvia un'indagine conoscitiva sulla revisione di quattro circolari esistenti in materia. Questa si svolgerà in parallelo all'indagine conoscitiva condotta dalla SFI sulle relative modifiche dell'Ordinanza sui fondi propri. Entrambe le indagini termineranno il 20 agosto 2010.

- **13.07.2010** La FINMA apre un'indagine conoscitiva sulla circolare "Riserve tecniche nella riassicurazione". Al fine di poter soddisfare gli obblighi nei confronti degli assicurati derivanti dalle coperture assicurative, le imprese di assicurazione devono costituire riserve tecniche. I requisiti stabiliti a tale scopo nella nuova circolare si riferiscono all'attività di riassicurazione e riguardano pertanto tutte le imprese operative in tale ramo. Si tratta di requisiti minimi che hanno l'obiettivo di garantire la costituzione di riserve tecniche sufficienti dal punto di vista attuariale da parte delle imprese di assicurazione. L'indagine conoscitiva rimarrà aperta fino al 15 settembre 2010.
- **28.06.2010** Working Paper FINMA di giugno 2010: la valutazione dei rischi sistemici nel settore assicurativo. Con il rapporto sulla valutazione dei rischi sistemici nel campo assicurativo incentrato sul settore svizzero "Systemische Risiken im Versicherungssektor? Betrachtungen mit Fokus auf die schweizerische Assekuranz", la FINMA intende elaborare una posizione indipendente e differenziata sui rischi sistemici potenziali nel settore assicurativo, che possa inserirsi nel contesto nazionale e internazionale e completare le analisi condotte dalla Commissione di esperti too big to fail in Svizzera.
- **23.06.2010** Modifiche dell'allegato all'Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica Islamica dell'Iran. Il 18 giugno 2010, il Dipartimento federale dell'economia ha modificato l'allegato 3 all'Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica Islamica dell'Iran (RS 946.231.143.6). I nomi di una persona e di 40 imprese sono stati integrati nell'allegato. Le iscrizioni di 8 persone sono state aggiornate. Le modifiche entreranno in vigore il 23 giugno 2010. Gli allegati possono essere consultati sul sito Internet della Segreteria di Stato dell'economia SECO.
- **11.06.2010** Indagine conoscitiva sulla circolare della FINMA relativa all'attività di intermediazione finanziaria ai sensi della Legge sul riciclaggio di denaro. La FINMA apre l'indagine conoscitiva sulla circolare relativa all'attività di intermediazione finanziaria ai sensi della Legge sul riciclaggio di denaro. Essa contiene disposizioni di esecuzione per l'Ordinanza concernente l'esercizio a titolo professionale dell'attività di intermediazione finanziaria, in vigore dal 1° gennaio 2010.
- **11.06.2010** La FINMA propone un'armonizzazione delle ordinanze sul riciclaggio di denaro. La FINMA apre l'indagine conoscitiva sul suo progetto di ordinanza sul riciclaggio di denaro volto a armonizzare i testi esistenti in materia: le tre ordinanze sul riciclaggio di denaro attualmente in vigore, elaborate dalle autorità precedenti, sono state riunite in un unico testo normativo rivolto a tutti gli intermediari finanziari che sottostanno alla Legge sul riciclaggio di denaro. Le prese di posizione in merito al progetto di ordinanza e al rapporto esplicativo possono essere presentate fino al 12 luglio 2010.
- **07.06.2010** Linee guida per la regolamentazione dei mercati finanziari. In aprile il Consiglio di amministrazione della FINMA ha approvato le linee guida per la regolamentazione dei mercati finanziari presentate dalla Direzione e concordate con il Dipartimento federale delle finanze. Esse si basano sulla normativa relativa

ai mercati finanziari e definiscono il processo di regolamentazione ed emanazione di politiche da parte della FINMA.

- **31.05.2010** La FINMA accoglie con favore la disamina delle CdG. La FINMA accoglie con favore la vasta disamina delle Commissioni della gestione (CdG) sull'operato delle autorità federali prima e durante la crisi finanziaria. L'Autorità di vigilanza aveva messo a disposizione di queste ultime tutte le informazioni e i documenti richiesti. Essa sottoporrà ad analisi approfondita le conclusioni del rapporto e prenderà posizione al riguardo entro il termine stabilito dalle CdG di fine 2010.
- **28.05.2010** Resoconto sulla politica del personale della FINMA. La FINMA, in quanto istituto indipendente dall'Amministrazione federale centrale, dispone di uno statuto del personale proprio. Il resoconto sulla politica del personale della FINMA è il primo rapporto redatto dall'Autorità all'attenzione delle Commissioni parlamentari della gestione e delle finanze.
- **26.05.2010** Modifica dell'allegato all'ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti di "Al-Qaida" e dei Talebani. Il 19 maggio 2010, il Dipartimento federale dell'economia DFE ha modificato l'allegato 2 dell'ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti delle persone e delle organizzazioni legate a Osama Bin Laden, al gruppo "Al-Qaida" o ai Talebani (RS 946.203). I criteri di identificazione di 2 persone sono stati modificati, 4 nomi sono stati integrati e 4 nomi sono stati estinti. Tale modifica si rifà alla relativa decisione dell'ONU ed entra in vigore il 26 maggio 2010. L'allegato può essere consultato sul sito internet della Segreteria di Stato dell'economia SECO.
- **12.05.2010** Il rapporto del Consiglio federale conferma l'analisi critica della FINMA sul proprio operato. Il rapporto pubblicato oggi dal Consiglio federale sul ruolo svolto dall'Autorità di vigilanza durante la crisi finanziaria rispecchia sostanzialmente l'analisi effettuata dalla stessa FINMA nell'estate del 2009: nell'organizzazione, nella governance e nelle basi legali dell'Autorità di vigilanza non sono state rilevate lacune fondamentali. I risultati dell'analisi raccolti nel rapporto del Consiglio federale vanno nella stessa direzione delle attività avviate da qualche tempo dalla FINMA per implementare gli insegnamenti tratti dalla crisi finanziaria.
- **12.05.2010** Modifiche dell'allegato all'ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Somalia. Il 7 maggio 2010, il Dipartimento federale dell'economia ha modificato l'allegato all'Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Somalia (RS 946.231.169.4). I nomi di 8 persone e una impresa sono stati integrati nell'allegato. Le modifiche entreranno in vigore il 13 maggio 2010. Gli allegati possono essere consultati sul sito internet della Segreteria di Stato dell'economia SECO.
- **11.05.2010** Consultazione sulla modifica della Legge sulle borse in relazione ai reati borsistici e agli abusi di mercato. La FINMA ha partecipato alla consultazione sulla modifica della Legge sulle borse. Nella sua presa di posizione si è pronunciata in favore di diverse proposte, fra cui rientrano il trasferimento delle fattispecie del divieto di operazioni insider e della manipolazione dei corsi dal Codice penale alla Legge sulle borse, così come l'introduzione di una vigilanza generale sui mercati e di una multa amministrativa per le persone e gli istituti sottoposti a vigilanza parziale.



**Organismo di
Autodisciplina**



**dei Fiduciari del
Cantone Ticino**



www.oadfct.ch

Who's Who

(chi contattare per le varie domande)

FORMAZIONE

Avv. Daniela Leoncini - Via Somaini 10 - 6910 Lugano,
e-mail: leoncini@oadfct.ch - Telefono: 091/910.19.19

REVISIONI, INCHIESTE, CONSULENZA SU EV. COMUNICAZIONI AL MROS

Massimo Tognola - Via Valdani 9 - 6830 Chiasso
e-mail: tognola@oadfct.ch - Telefono: 091/683.66.41

TUTTE LE ALTRE INFORMAZIONI, CONTATTI CON AUTORITÀ FEDERALE, QUESTIONI PER IL COMITATO DIRETTIVO DELEGATO ALLE NCGP

Luca Confalonieri - C.P. 6164 - 6901 Lugano
e-mail: confalonieri@oadfct.ch - Telefono: 091/923.98.14

SEGRETARIATO AMMINISTRATIVO

Elettra Bianchi

Telefono: 091/924.98.53 - Fax: 091/922.94.40
e-mail: segretariato@oadfct.ch
OAD FCT - C.P. 6164 - 6901 Lugano